

STATUTO

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE SAN BARTOLOMEO AL MARE ODV

ART.1 — DENOMINAZIONE — SEDE — DURATA

È costituita ai sensi del D. Lgs 117/2017 del codice civile e della normativa in materia l'ente del Terzo settore denominato " ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE ODV " che assume la forma giuridica di associazione

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Associazione ha sede legale nel comune di San Bartolomeo al Mare (IM) via Lungomare delle nazioni n° 48.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e la sua durata è illimitata.

ART.2 - SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs. 117/2017:

- Effettuazione di prestazioni socio-sanitarie di cui all'art.5 comma 1 lett. c) del D.Lgs.117/2017 ed in particolare effettuazione, con l'impiego di mezzi messi a disposizione da parte di Enti o propri, di raccolta di sangue da donatori volontari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e specificatamente della donazione di sangue (art.5 comma 1 lett. i) del D.Lgs.117/2017).

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al

Bachmann Alessandro Bottino Gian Nicola

pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata così come indicato all'art.17 del D.Lgs. 117/2017.

Rientra tra le finalità dell'Associazione:

- a) Promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
- b) Rappresentare i gruppi e coordinare l'attività per la migliore realizzazione delle comuni finalità;
- c) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dall'art.45 della legge 23.12.78 n.833 e successive modifiche;

ART.3 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- contributi da Enti pubblici e privati;
- proventi derivanti da convenzioni stipulate con il Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti Pubblici;
- offerte volontarie;
- valori mobiliari ed immobiliari;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

ART.4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'organizzazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione.

I soci si distinguono in due categorie:

- a) Ordinari. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali;
- b) Onorari per merito, ossia le persone o gli Enti che, attraverso la ricerca scientifica hanno contribuito allo sviluppo delle cognizioni della trasfusione del sangue, o che per le loro cariche o con notevoli lasciti o donazioni, contribuiscono al potenziamento dell'Associazione o siano ad essa di effettivo aiuto. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);



B. M. Alessandri

Bottino Gian Nicola

- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto o per allontanamento a seguito della decisione presa dai probiviri.

ART.6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali.
- Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART.7 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

Sono organi dell'organizzazione:

- L'assemblea
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il vice-presidente, il tesoriere, il segretario
- L'organo di controllo / Il Revisore Legale
- Il consiglio dei probiviri

I componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui agli artt.30 e 31 del D.Lgs.117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive e, fatto salvo quanto infra precisato per l'organo di controllo, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

L'organo di controllo e/o il Revisore Legale restano in carica per tre esercizi.

ART.8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è presieduta dal presidente

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) A richiesta del Presidente;
- b) A richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) A richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea

E convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail a condizione che possa essere garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Behr Dlesser

Bottino Gian Maria

E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di più della metà dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale e la Relazione Morale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.9: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è costituita dai seguenti membri che restano in carica quattro anni e che possono essere rieletti:

- il Presidente (che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio);
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- b) delibera a suo insindacabile giudizio il rigetto della domanda di iscrizione;
- c) promuove le iniziative atte alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- d) redige annualmente la Relazione Morale e di Missione ed il Bilancio consuntivo;
- e) predispone il Bilancio preventivo;
- f) cura l'acquisizione dei contributi di Enti Pubblici ottenibili per disposizioni di Legge;
- g) svolge ogni attività utile o necessaria alla gestione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito dalla maggioranza dei componenti come indicato al primo capoverso del presente articolo. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

ART.10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed assicura l'osservanza dello Statuto; in particolare:

- a) rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- b) provvede all'esecuzione delle Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- d) convoca e presiede l'Assemblea (almeno una volta all'anno);
- e) convoca il Consiglio Direttivo;
- f) iscrive all'ordine del giorno le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
- g) adotta, in caso di necessità, deliberazioni d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica.

In caso di impedimento, di dimissioni o di decesso, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente che dovrà, nel più breve tempo possibile, ricevuta la notizia, provvedere ad espletare gli adempimenti necessari ad



Boris Dlessandri Ben ... Bottino Jan Nide

una nuova elezione.

ART.11 - IL VICE-PRESIDENTE, IL TESORIERE, IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il VICE PRESIDENTE, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente nel caso di eccezionale urgenza; in caso di impedimento lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce su delega dello stesso, nonché lo sostituisce con pieni poteri, fino all'elezione di un nuovo Presidente in caso di dimissioni o di decesso.

Il TESORIERE ha in consegna i fondi dell'associazione e ne risponde, provvede agli incassi e pagamenti su disposizione del Presidente, prepara i bilanci annuali nei termini stabiliti e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, detto termine potrà essere prorogato di un mese in caso di motivata necessità.

Il SEGRETARIO AMMINISTRATIVO assiste a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali, assume la responsabilità della segreteria del suo regolare funzionamento.

ART.12 - L'ORGANO DI CONTROLLO / IL REVISORE

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo qualora lo ritenga opportuno o per obbligo ai sensi dell'art.30 comma 2 D.Lgs.117/2017. All'organo di controllo, in composizione monocratica, si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs.117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale. L'Assemblea ha la facoltà di assegnare all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il Revisore Unico dovrà essere scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

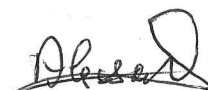
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 - IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea, devono essere scelti tra persone non aventi la qualifica di socio e devono essere di provata moralità.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Bohn  Bogni  Bottino Giovanni Nicola

Vide Line _____

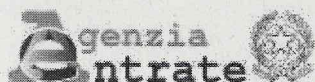
L'Asanjo Filancey

Reverend
Dante

Spalt

Speltz
Gutierrez

Bottino qua-Nick



DIREZIONE PROVINCIALE DI: IMPERIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: IMPERIA

Registrazione di Atto Privato

Il 08/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLK , serie 3 , numero 212

data di stipula: 14/05/2026

ident.vo telematico: TLK26L000212000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01444420085

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01444420085				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: